



Roma,

COMUNICATO UFFICIALE N. 191
Stagione Sportiva 2014/2015

Protocollo:

Si trasmette, in allegato, il C.U. N. 166/A della F.I.G.C., inerente provvedimenti della Procura Federale.

PUBBLICATO IN ROMA IL 4 MARZO 2015

IL SEGRETARIO GENERALE
(Massimo Ciaccolini)

IL PRESIDENTE
(Felice Belloli)

COMUNICATO UFFICIALE N. 166/A

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 83pf14-15 adottato nei confronti del Sig. Mohammed TORCHANE, dirigente della società U.S. MATTARELLO A.S.D., del Sig. Guido Emilio ROSSI, dirigente della società U.S. MATTARELLO A.S.D. e della società U.S. MATTARELLO A.S.D., avente ad oggetto la seguente condotta:

Sig. Mohammed TORCHANE per aver, in violazione dell'art. 1 *bis*, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione al C.U. n. 1 Stagione Sportiva 2013/2014 del Settore Giovanile e Scolastico ed, in particolare, del divieto di cui al Par. 2.4 lett. A, consentito la partecipazione di più calciatori della categoria "pulcini" a due gare di Torneo nella stessa giornata solare;

Sig. Guido Emilio ROSSI per aver, in violazione dell'art. 1 *bis*, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione al C.U. n. 1 Stagione Sportiva 2013/2014 del Settore Giovanile e Scolastico ed, in particolare, del divieto di cui al Par. 2.4 lett. A, consentito la partecipazione di più calciatori della categoria "pulcini" a due gare di Torneo nella stessa giornata solare;

società U.S. MATTARELLO A.S.D. per responsabilità oggettiva;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 32 sexies del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Mohammed TORCHANE, dal Sig. Guido Emilio ROSSI e dal Sig. Galvagni Sergio nell'interesse della società U.S. MATTARELLO A.S.D. in qualità di Presidente;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione delle sanzioni di 4 mesi di inibizione nei confronti del Sig. Mohammed TORCHANE, di 4 mesi di inibizione nei confronti del Sig. Emilio Guido ROSSI e di € 500,00 di ammenda nei confronti della società U.S. MATTARELLO A.S.D.;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

PUBBLICATO IN ROMA IL 3 MARZO 2015

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE
Carlo Tavecchio